**INPS - nessaggio 13 febbraio 2014, n. 2547**

Iscritti alle Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici - CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS. Facoltà di rinuncia ai periodi riscattati dopo l’integrale pagamento del relativo onere.

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in merito alla possibilità, da parte degli iscritti alle Casse pensioni della Gestione dei dipendenti pubblici, di chiedere la rinuncia di periodi ammessi a riscatto anche dopo l’integrale pagamento del relativo onere.

Al riguardo, si fa presente che già con nota operativa Inpdap n. 48 del 17 dicembre 2008, era stato precisato che la rinuncia al provvedimento di riscatto operava esclusivamente sotto il profilo pensionistico e pertanto, l’anzianità contributiva complessivamente maturata rimaneva tale ancorché l’iscritto avesse successivamente chiesto la non valutazione del periodo già riscattato ai soli fini del calcolo della propria pensione.

Con il presente messaggio, si rende noto che, in analogia a quanto già previsto per gli iscritti all’A.G.O, è esclusa per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS la facoltà di rinunciare ai periodi riscattati, dopo l’integrale pagamento del relativo onere e il conseguente accredito del periodo in posizione assicurativa.

Tanto precisato, con il presente messaggio si intendono superate le disposizioni impartite in merito alla rinuncia al riscatto dopo l’integrale pagamento dell’onere, di cui all’informativa Inpdap n. 838/M del 5 maggio 1999 e alla citata nota operativa n. 48 del 17 dicembre 2008.

Sulla materia, si ritiene opportuno confermare che è possibile per l’iscritto revocare la domanda di riscatto, prima dell’emissione del relativo provvedimento ovvero di avvalersi della facoltà di rinuncia, nei termini previsti, dopo la notifica dello stesso.

Rimane, altresì, salva la possibilità di chiedere la rinuncia al pagamento delle rate non ancora scadute; in tal caso si considera riscattato, ai fini pensionistici, soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l’importo versato ed il contributo complessivamente dovuto.

La richiesta di interruzione del pagamento dell’onere di riscatto può essere esercitata anche dal soggetto "assicurato", individuato con la nota operativa Inpdap n. 56 del 22 dicembre 2010; pertanto, quest’ultimo, analogamente al soggetto in attività di servizio, può formalmente chiedere l’interruzione dei versamenti effettuati autonomamente con modello F24 (cfr. punto 4 del messaggio Inps n. 15914 del 2 ottobre 2012).

Infine, si conferma che la richiesta di interruzione del pagamento dell’onere di riscatto non potrà essere accolta quando il periodo ammesso a riscatto sia stato già utilizzato per la determinazione del trattamento pensionistico.